

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro della Marina Mercantile**

(MACRELLI)

e col **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

NELLA SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

#### Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare

ONOREVOLI SENATORI. — I compiti e le responsabilità della Marina militare sono stati notevolmente ampliati negli ultimi anni anche in relazione agli impegni internazionali assunti nel quadro generale della N.A.T.O. Conseguentemente si sono predisposti programmi di ammodernamento di unità, di nuove costruzioni di navi, di velivoli antisom ed elicotteri, nonché di adeguamento delle strutture e degli apprestamenti logistici alle molteplici e complesse esigenze di una marina moderna.

Basti considerare che nel corrente quinquennio è prevista l'entrata in servizio di numerose unità navali rimodernate o di nuova costruzione e che l'aviazione antisom e i reparti elicotteri della Marina, dalle limitate unità attualmente disponibili, dovranno raggiungere nello stesso periodo una notevole consistenza.

Oltre a ciò, il continuo e rapido progresso della tecnica in ogni campo ha avuto parti-

colare influenza nel settore militare, nel quale sono stati raggiunti risultati tali (nel campo dell'energia nucleare, della missilistica, dell'elettronica, eccetera) da determinare profonde trasformazioni nei tradizionali mezzi bellici; di conseguenza gli apparati e le armi installati a bordo delle navi militari sono oggi di gran lunga più complessi e delicati che in passato ed il loro impiego e la loro efficienza devono essere affidati ad uomini qualificati e di alto livello professionale, in numero percentualmente assai più elevato rispetto all'equipaggio.

Per gli stessi motivi è accresciuto anche il fabbisogno di ufficiali che, per età, preparazione ed esperienza, siano in grado di affrontare i più impegnativi compiti e prendere le più difficili decisioni imposte dallo sviluppo della tecnica e dalla complessità delle situazioni operative.

I quadri organici attuali degli ufficiali, approvati con la legge 18 dicembre 1952,

n. 2386, furono invece determinati oltre dieci anni fa e corrispondono alle esigenze qualitativamente e quantitativamente limitate, della Marina di allora.

Appare pertanto urgente e indifferibile adeguare detti quadri alla struttura e alla consistenza che la Marina dovrà raggiungere nei prossimi anni, se non si vuole che lo sforzo finanziario che il Paese ha sostenuto e sta compiendo per portare questa Forza armata al necessario livello di efficienza rimanga in definitiva sterile e inoperante.

Ma, oltre a richiedere un adeguamento dei quadri organici, il progresso tecnico ha determinato la evoluzione della figura e delle funzioni dell'ufficiale che, nell'epoca attuale, in aggiunta alle doti tradizionali deve possedere indispensabili qualità di studioso e di tecnico.

Da ciò, l'esigenza di una preparazione più approfondita, che non si arresta con la nomina dell'ufficiale al grado iniziale della carriera, ma deve continuare ancora per lunghi anni, attraverso corsi di specializzazione e di aggiornamento, fino ai gradi più elevati.

La formazione complessiva dell'ufficiale oggi rappresenta quindi un onere assai maggiore che in passato, non solo per la lunga durata dei corsi e per l'alto costo di esercizio dei mezzi impiegati, ma anche per il notevole numero di ufficiali che, impegnati nei corsi di istruzione, sono annualmente indisponibili per le destinazioni d'impiego.

Questa situazione impone di rivedere i criteri che hanno finora servito a determinare un conveniente rapporto tra il periodo di utilizzazione dell'ufficiale e quello della sua formazione e preparazione, rapporto che deve essere tanto più elevato quanto più oneroso è per l'Amministrazione questo secondo periodo. È cioè necessario utilizzare quanto più a lungo possibile gli ufficiali, per sfruttare al massimo la loro preparazione e l'esperienza acquisita, prevedendo sviluppi di carriera che, pur lasciando impregiudicata la possibilità di selezione, consentano agli idonei di rimanere in servizio fino ad un'età adeguata alle loro possibilità di rendimento.

Occorre inoltre tener presente che le esigenze di ufficiali connesse ai programmi ed al progresso tecnico su accennati sono state

soddisfatte sinora, facendo soprattutto ricorso sia all'impiego di ufficiali richiamati dal congedo sia al temporaneo disarmo di alcune unità, sia infine lasciando scoperte destinazioni di bordo e di terra, talune delle quali anche di notevole importanza. Espedienti questi ai quali, per ovvi motivi, non è possibile continuare a far ricorso.

Dallo studio dettagliato delle attuali esigenze della Marina e delle nuove destinazioni tabellari è emerso che mentre parte degli incarichi di bordo e di terra deve essere necessariamente assunta dagli ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli normali, da personale cioè in possesso di una completa preparazione tecnico-professionale, una aliquota notevole degli incarichi stessi può essere invece ricoperta da ufficiali dei ruoli speciali.

Si è pertanto ritenuto idoneo e conveniente programmare l'adeguamento dei Corpi alle mutate esigenze principalmente attraverso il potenziamento dei ruoli speciali, attraverso cioè una via notoriamente più economica dato il minor costo di reclutamento e di formazione rispetto a quello dei ruoli normali e, secondariamente, attraverso lievi ritocchi e ridistribuzioni organiche nell'ambito dei ruoli normali.

Nel quadro generale degli adeguamenti anzidetti, è stato necessario in particolare tener presente, per il Corpo di Stato Maggiore, il notevole sviluppo assunto dalla componente aeronavale che, richiedendo nei prossimi anni la piena disponibilità di circa 180 piloti navali sia per l'aviazione antisom che per i reparti elicotteri, fa prevedere nel Corpo, ad integrazione degli ufficiali del ruolo normale, un largo impiego di ufficiali del ruolo speciale le cui caratteristiche garantiscono nello specifico settore un impiego continuo e metodico quale è richiesto da una moderna ed efficiente forza aeronavale.

Quanto agli adeguamenti proposti per il Corpo delle capitanerie di porto, valgono al riguardo le seguenti considerazioni:

I servizi di mobilitazione del personale del C.E.M.M. (che come noto sono affidati alle capitanerie di porto), sono divenuti notevolmente più complessi ed onerosi poichè la nuova organizzazione prevede la mobili-

tazione speciale nominativa per quasi tutte le categorie, con la conseguente necessità di un capillare e continuo controllo;

nel quadro generale della difesa foranea delle basi e dei porti, la complessità assunta dal servizio delle ostruzioni retali e della rete di localizzazione ed allarme subacqueo richiede la disponibilità di personale specializzato esclusivamente destinato a tale servizio;

il ritorno, a suo tempo, di Trieste alla Amministrazione italiana ha comportato la necessità di prelevare ufficiali da altre destinazioni. Così pure il potenziamento in corso di alcuni enti portuali (Molfetta, Porto Torres, Procida, Mazara, eccetera) e il grande sviluppo assunto dal porto di Augusta esigono una più ampia e sicura disponibilità di ufficiali.

In conclusione, le variazioni organiche complessive che si propongono con il presente provvedimento sono le seguenti:

	R.N.	R.S.
Stato maggiore . . . . .		+ 100
Genio navale . . . . .	— 12	+ 15
Commissariato . . . . .	+ 20	+ 25
Capitanerie di porto . . . . .	+ 30	+ 30
	<u>+ 38</u>	<u>+ 170</u>

Un aumento quindi di 208 unità che rappresenta il 7,6 per cento degli organici attuali dei Corpi e che si riferiscono per l'82 per cento ai ruoli speciali.

Al problema degli adeguamenti di organico va peraltro affiancato quello, ugualmente urgente, del riordinamento delle carriere. È infatti vivamente avvertita la necessità di assicurare al giovane ufficiale intensamente impegnato da un *iter* formativo e d'impegno particolarmente complesso e oneroso, prospettive di carriera migliori e più sicure di quelle attuali.

Le disposizioni all'uopo introdotte nel provvedimento proposto non riguardano il meccanismo della legge di avanzamento, ma si riferiscono soprattutto ai limitati tassi di avanzamento attuali, particolarmente nei gradi inferiori, che determinano ingiustificate

selezioni e, nel complesso, uno sviluppo di carriera inadeguato alle attuali esigenze.

Ciò rappresenta indubbiamente una delle cause principali della scarsa affluenza di giovani qualificati verso le carriere militari ma soprattutto del noto fenomeno degli esodi, particolarmente numerosi e crescenti, di ufficiali giovani e di brillanti qualità che vengono facilmente attirati dalle condizioni assai migliori che nella vita civile vengono offerte ad elementi che hanno raggiunto la loro stessa preparazione.

In sintesi, le proposte concernenti il riordinamento delle carriere rispondono ai seguenti criteri essenziali:

non modificare nei suoi principi fondamentali la vigente legge di avanzamento ma migliorare nei ruoli normali i tassi di avanzamento dei gradi in cui la selezione risulta attualmente eccessiva: avanzamento a capitano di corvetta, a capitano di vascello e gradi corrispondenti;

modificare la struttura degli organici dei ruoli speciali, in modo da offrire a tutti ragionevoli possibilità di raggiungere il grado di capitano di fregata o di tenente colonnello ed ai migliori qualche possibilità di promozione al grado di capitano di vascello o colonnello;

allineare quanto più possibile i tassi di avanzamento, le permanenze in grado, le percentuali organiche allo scopo di realizzare migliori condizioni equitative di carriera per tutti i Corpi e ruoli.

Si è tenuta tuttavia presente la necessità che al ruolo normale del Corpo di Stato Maggiore sia assicurata una più rapida progressione di carriera, in relazione a quanto sempre previsto in passato in dipendenza dei più bassi limiti di età previsti per tale Corpo.

Esposti, come sopra, i motivi ed i criteri direttivi dell'iniziativa, si illustrano, qui di seguito, le singole disposizioni in cui si articola lo schema del disegno di legge.

L'articolo 1 dispone che i quadri della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, relativi ai Corpi della Marina interessati al riordinamento dei ruoli, sono sostituiti dai quadri annessi alla emananda legge.

Nei nuovi quadri sono concretati i criteri di riordinamento organico e delle carriere di cui si è detto innanzi.

Nello stesso articolo 1 si stabilisce altresì il limite di età per i capitani di vascello e i colonnelli dei ruoli speciali.

Con l'articolo 2 si provvede a sostituire nella tabella n. 2 annessa alla legge di avanzamento le note riferentisi ai quadri modificati.

Con l'articolo 3 si apportano all'articolo 78 della legge di avanzamento le modifiche rese necessarie dalla istituzione del grado di capitano di vascello o colonnello dei ruoli speciali.

Gli articoli dal 4 all'11 recano le disposizioni transitorie e finali.

In particolare, l'articolo 4 prevede il riassorbimento, all'atto dell'applicazione dei nuovi organici, delle eccedenze esistenti in alcuni Corpi e gradi per effetto di precedenti provvedimenti di legge. Lo stesso articolo stabilisce che i capitani di fregata del ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore ed i tenenti colonnelli del ruolo speciale del Corpo del genio navale, i quali, all'atto dell'entrata in vigore del provvedimento, siano in soprannumero agli organici ai sensi del quinto comma dell'articolo 48 della legge di avanzamento per la necessità di formare vacanze, rientrano nell'organico del rispettivo grado al posto precedentemente occupato, utilizzando così in parte i vuoti derivanti dai ridimensionamenti organici operati. La norma, che consente ad ufficiali sacrificati dal meccanismo della legge di poter beneficiare della nuova strutturazione organica dei ruoli speciali è limitata ai Corpi di Stato Maggiore e del genio navale, in quanto situazioni analoghe non si sono determinate nei ruoli speciali degli altri Corpi.

L'articolo 5 reca le norme transitorie necessarie per l'avanzamento degli ufficiali dei ruoli elencati all'articolo 1 nei casi in cui, per l'anno di entrata in vigore della legge, occorra completare il numero delle promozioni a scelta; tali norme prevedono l'integrazione dei quadri di avanzamento con la iscrizione degli ufficiali che, nelle graduatorie di merito per detto anno, seguono quelli

già iscritti. Detta quindi disposizioni per le promozioni a scelta da effettuare ai gradi di nuova istituzione.

L'articolo 6, a similitudine di quanto previsto dall'articolo 141 della legge di avanzamento, prescrive una permanenza minima nei gradi di capitano di corvetta e di sottotenente di vascello (e corrispondenti) dei ruoli normali e di quelli speciali dei Corpi oggetto del provvedimento, prima che gli ufficiali possano essere promossi al grado superiore, sino alla completa copertura dei posti fissati dai nuovi organici.

Il successivo articolo 7, allo scopo di evitare che, mancando attualmente i tenenti colonnelli dei ruoli speciali del Corpo di commissariato e delle capitanerie di porto, alcuni ufficiali possano conseguire il grado di colonnello degli stessi Corpi subito dopo la loro promozione a tenente colonnello, stabilisce che i tenenti colonnelli da valutare per la formazione del quadro di avanzamento al grado di colonnello dei ruoli speciali suindicati devono aver compiuto almeno cinque anni di permanenza nel grado rivestito.

L'articolo 8, in armonia a criteri sempre seguiti in situazioni analoghe, detta norme transitorie per la valutazione degli ufficiali appartenenti ai ruoli compresi nei quadri allegati alla emananda legge nei casi in cui detti quadri abbiano modificato i preesistenti periodi di comando, di attribuzioni specifiche e di imbarco.

L'articolo 9, in relazione alla istituzione del grado di capitano di vascello o di colonnello nei ruoli speciali, detta una norma intesa a stabilire che per l'avanzamento dei capitani di fregata e dei tenenti colonnelli degli stessi ruoli a disposizione alla data di entrata in vigore della legge, non è richiesto il requisito della precedente valutazione nel servizio permanente effettivo. Ciò in quanto, trattandosi di ufficiali appartenenti al grado attualmente massimo della carriera, un titolo del genere non avrebbe potuto essere da loro acquisito.

L'onere finanziario derivante dal provvedimento per l'esercizio 1962-63 in conseguenza

del maggior numero di promozioni che dovranno essere effettuate a confronto di quelle prevedibili con gli attuali organici, è valutabile in lire 36 milioni e può essere sostenuto, come indicato nell'articolo 10, mediante riduzione, per lire 31 milioni, degli stanziamenti del capitolo 117 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e per lire 5 milioni, degli stanziamenti

del capitolo 64 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

È stata assicurata altresì, come specificato allo stesso articolo, la copertura per gli esercizi successivi degli oneri derivanti dall'applicazione del provvedimento.

L'articolo ultimo del disegno di legge prevede l'abrogazione di tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nella emananda legge o comunque con esse incompatibili.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

I quadri I - Ruolo normale del Corpo di Stato Maggiore, II - Ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore, III - Ruolo normale del Corpo del genio navale, IV - Ruolo speciale del Corpo del genio navale, VII - Ruolo medici del Corpo sanitario, VIII - Ruolo farmacisti del Corpo sanitario, IX - Ruolo normale del Corpo di commissariato, X - Ruolo speciale del Corpo di commissariato, XI - Ruolo normale del Corpo delle capitanerie di Porto e XII - Ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto riportati nella tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono sostituiti da quelli riportati nell'allegato A alla presente legge.

Gli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei Corpi suindicati, stabiliti dalla legge 18 dicembre 1952, n. 2386, sono sostituiti da quelli indicati nella colonna 4 dei quadri allegati alla presente legge.

La tabella n. 9 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è sostituita da quella riportata nello allegato B alla presente legge.

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente del capitano di vascello e del colonnello dei ruoli speciali è fissato in anni 61.

**Art. 2.**

Le note (b), (c), (d), (e), (f), (i), (l), (m), (o), (q), (r), (s), (t) in calce alla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono sostituite dalle seguenti:

(b) Ciclo di tre anni: 2 promozioni nel primo anno; 1 promozione nel secondo e terzo anno.

(c) Ciclo di cinque anni: 4 promozioni nel primo anno, 5 promozioni nel secondo, terzo, quarto e quinto anno.

(d) Ciclo di due anni: 6 promozioni nel primo anno; 7 promozioni nel secondo anno.

(e) Ciclo di quattro anni: 1 promozione nel primo, secondo e terzo anno; nessuna promozione nel quarto anno.

(f) Ciclo di tre anni: 3 promozioni nel primo anno; 4 promozioni nel secondo e terzo anno.

(i) Ciclo di tre anni: 6 promozioni nel primo e secondo anno; 7 promozioni nel terzo anno.

(l) Ciclo di cinque anni: 1 promozione nel primo, secondo, terzo e quarto anno; nessuna promozione nel quinto anno.

(m) Ciclo di tre anni: 4 promozioni nel primo anno; 5 promozioni nel secondo e terzo anno.

(o) Ciclo di due anni: 1 promozione nel primo anno; 2 promozioni nel secondo anno.

(q) Ciclo di due anni: 5 promozioni nel primo anno; 6 promozioni nel secondo anno.

(r) Ciclo di tre anni: 9 promozioni nel primo anno; 10 promozioni nel secondo e terzo anno.

(s) Ciclo di sette anni: 1 promozione nel primo e quarto anno; nessuna promozione nel secondo, terzo, quinto, sesto e settimo anno.

(t) Ciclo di quattro anni: 1 promozione nel primo anno; 2 promozioni nel secondo, terzo e quarto anno.

**Art. 3.**

L'articolo 78 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina ha luogo:

nel ruolo normale del Corpo di Stato Maggiore, sino al grado di ammiraglio di squadra;

nei ruoli normali dei Corpi del genio navale e delle armi navali, sino al grado di generale ispettore;

nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario e nei ruoli normali dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto, sino al grado di tenente generale;

nel ruolo ufficiali farmacisti del Corpo sanitario sino al grado di colonnello;

nel ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore, sino al grado di capitano di vascello;

nei ruoli speciali dei Corpi del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, sino al grado di colonnello;

nei ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi, sino al grado di capitano ».

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

##### Art. 4.

Le eccedenze ancora esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge nel grado di maggiore del ruolo speciale del Corpo del genio navale per effetto della legge 12 novembre 1955, n. 1137, nonchè quelle ancora esistenti nel grado di capitano di corvetta del ruolo normale del Corpo di Stato Maggiore e nel grado di tenente colonnello dei ruoli normali dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto per effetto della legge 15 dicembre 1959, n. 1095, sono riassorbite all'atto della prima applicazione dei nuovi organici fissati nei quadri indicati al precedente articolo 1.

I capitani di fregata ed i tenenti colonnelli dei ruoli speciali dei Corpi di Stato Maggiore e del genio navale i quali alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in soprannumero agli organici ai sensi del quinto comma dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta successivamente modificato, cessano dalla posizione di soprannumero rientrando nell'organico del rispettivo grado al posto precedentemente occupato in base all'anzianità posseduta.

##### Art. 5.

Nei casi in cui, per l'anno di entrata in vigore della presente legge, occorra completare il numero delle promozioni a scelta, si procede alla integrazione dei quadri formati per lo stesso anno, iscrivendovi gli ufficiali che, nelle graduatorie di merito per detto

anno, seguono quelli già iscritti nei quadri stessi.

Per la determinazione del posto da attribuire agli ufficiali che devono integrare i quadri rispetto ai pari grado iscritti nei quadri, ma non ancora promossi, si osservano le norme del terzo comma dell'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Per le promozioni a scelta da effettuare a gradi non previsti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla formazione di appositi quadri di avanzamento aventi decorrenza da tale data. Le relative aliquote di valutazione sono determinate con riferimento alla stessa data di entrata in vigore della presente legge.

##### Art. 6.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo dei Corpi della Marina indicati al precedente articolo 1 appartenenti ai gradi di capitano di corvetta o maggiore e di sottotenente di vascello o tenente, sino alla completa copertura dei posti di organico dei gradi rispettivamente superiori stabiliti nei quadri allegati alla presente legge, non potranno essere promossi al grado superiore se non abbiano compiuto nel grado rivestito la seguente permanenza minima:

##### *Ruoli normali*

capitano di corvetta o maggiore . . . 4 anni  
sottotenente di vascello o tenente . . . 3 anni

##### *Ruoli speciali*

capitano di corvetta o maggiore . . . 5 anni  
sottotenente di vascello o tenente . . . 5 anni

##### Art. 7.

Fino alla copertura dei rispettivi posti di organico per il grado di colonnello, stabiliti nei quadri allegati alla presente legge, i tenenti colonnelli dei ruoli speciali dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto, per essere compresi nelle aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per l'avanzamento, debbono aver compiuto nel grado rivestito la permanenza minima di cinque anni.

## Art. 8.

Nei casi in cui per la valutazione degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare i quadri allegati alla presente legge prescrivano periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e d'imbarco di durata superiore a quella stabilita dalle tabelle allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, o da queste non previsti nonchè nei casi in cui detti quadri non contemplino più determinati incarichi, continuano ad essere richiesti, fino al 31 ottobre 1964, le condizioni prescritte alla data di entrata in vigore della presente legge.

La disposizione di cui al comma precedente si applicherà anche oltre il 31 dicembre 1964, nei confronti degli ufficiali appartenenti ai ruoli compresi nei quadri suddetti che, giudicati idonei, non conseguano la promozione entro l'anno 1965.

## Art. 9.

Per i capitani di fregata ed i tenenti colonnelli dei ruoli speciali della Marina che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano a disposizione non è richiesta, ai fini dell'avanzamento nella predetta posizione, il requisito della precedente valutazione nel servizio permanente effettivo.

## Art. 10.

La maggiore spesa di lire 36 milioni derivante dall'attuazione del presente provvedimento per l'esercizio finanziario 1962-63 graverà per lire 31 milioni sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e per lire 5 milioni sullo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

Alla copertura dell'onere di lire 31 milioni sarà provveduto mediante eguale riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 117 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1962-63.

Alla copertura dell'onere di lire 5 milioni sarà provveduto mediante eguale riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 64 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1962-63.

Alla copertura degli oneri derivanti per il Ministero della difesa dalla presente legge negli esercizi successivi e valutabili in lire 103 milioni per l'esercizio 1963-64, 175 milioni per l'esercizio 1964-65 e 247 milioni per l'esercizio 1965-66, sarà provveduto mediante eguali riduzioni del capitolo dello stato di previsione della spesa per il Ministero della difesa corrispondente negli indicati esercizi al capitolo n. 117 dell'esercizio 1962-63.

Alla copertura degli oneri derivanti per il Ministero della marina mercantile negli esercizi successivi e valutabili in lire 15 milioni per l'esercizio 1963-64, 25 milioni per l'esercizio 1964-65 e 35 milioni per l'esercizio 1965-66, sarà provveduto mediante uguali riduzioni del capitolo dello stato di previsione della spesa per il Ministero della marina mercantile corrispondente negli indicati esercizi al capitolo n. 64 dell'esercizio 1962-63.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 11.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o comunque con esse incompatibili.

TABELLA N. 2  
**ALLEGATO A**  
**AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA MARINA**

(1) GRADO	(2) Forma di avanzamento al grado superiore	(3) Periodi minimi di imbarco, di comando e di altre buzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	(4) Organico del grado	(5) Promozioni annuali al grado superiore	(6) Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
Ammiraglio di Squadra	—	—	8	—	—
Ammiraglio di Divisione	scelta	1 anno in effettivo comando di Forze navali o di divisione, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Contrammiraglio.	11	1 o 2 (b)	1/6 della somma degli ammiragli di divisione non ancora valutati e di tutti i contrammiragli in ruolo.
Contrammiraglio	anzianità	—	19	—	—
Capitano di vascello	scelta	1 anno di comando di nave o di squadriglia o di flottiglia.	120	4 o 5 (c)	1/5 dei capitani di vascello non ancora valutati.
Capitano di fregata	scelta	3 anni di imbarco, di cui almeno 18 mesi in comando, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di capitano di corvetta (1).	243	20	1/11 della somma dei capitani di fregata non ancora valutati e di tutti i capitani di corvetta in ruolo.
Capitano di corvetta	anzianità	—	142	—	—
Tenente di vascello	scelta	4 anni di imbarco di cui uno in comando; superare il corso superiore; superare la scuola comando (2).	366	34	1/13 della somma dei tenenti di vascello non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.

I. — RUOLO NORMALE DEL CORPO DI STATO MAGGIORE

(1) La metà del periodo di tempo trascorso quale sottocapo di stato maggiore o capo servizio di Forze navali oppure in comando di Gruppo elicotteri è considerato, fino ad un massimo di sei mesi, come imbarco in comando.

(2) L'incarico di primo direttore di tiro di grande unità è valido come periodo di comando fino alla concorrenza di mesi sei.

## LEGISLATURA III - 1958-63 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: TABELLA N. 2)

(Segue: ALLEGATO A)

GRADO (1)	Forma di avanzamento al grado superiore (2)	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento (3)	Organico del grado (4)	Promozioni annuali al grado superiore (5)	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a) (6)
Sottotenente di vascello	anzianità	4 anni di imbarco, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di guardiamarina.	225	—	—
Guardiamarina	anzianità	Superare il secondo anno di applicazione dell'Accademia navale.		—	—
II. — RUOLO SPECIALE DEL CORPO DI STATO MAGGIORE					
Capitano di vascello	—	—	4	—	—
Capitano di fregata	scelta	—	27	1	1/13 della somma dei capitani di fregata non ancora valutati e di tutti i capitani di corvetta in ruolo (h).
Capitano di corvetta	anzianità	—	54	—	—
Tenente di vascello	scelta	3 anni di imbarco.	180	6 o 7 (d)	1/6 della somma dei tenenti di vascello non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.
Sottotenente di vascello	anzianità	3 anni di imbarco, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di guardiamarina.	106	—	—
Guardiamarina	anzianità	—		—	—
III. — RUOLO NORMALE DEL CORPO DEL GENIO NAVALE					
Generale ispettore	—	—	1	—	—

## LEGISLATURA III - 1958-63 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tenente generale	scelta	—	3	1 ogni 5 anni (g)	1/6 della somma dei tenenti generali non ancora valutati e di tutti i maggiori generali in ruolo.
Maggiore generale	anzianità	—	6	—	—
Colonnello	scelta	12 mesi come direttore delle costruzioni navali e meccaniche in un arsenale o direttore di un ufficio tecnico, o incarico equipollente.	40	1 o 2 (b)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati.
Tenente colonnello	scelta	12 mesi quale vice direttore delle costruzioni navali e meccaniche in un arsenale o vice direttore di un ufficio tecnico, o incaricato equipollente.	91	6 o 7 (d)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	18 mesi di imbarco quale capo servizio genio navale di unità singola, o incarico equipollente.	55	—	—
Capitano	scelta	3 anni di imbarco di cui uno quale capo servizio genio navale di unità singola e uno in servizio di macchina; superare gli esami prescritti.	127	11	1/14 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.
Tenente	anzianità	18 mesi di imbarco anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente.	—	—	—
Sottotenente	anzianità	Superare il secondo anno di applicazione dell'Accademia navale.	76	—	—
<b>IV. — RUOLO SPECIALE DEL CORPO DEL GENIO NAVALE</b>					
Colonnello	—	—	1	—	—
Tenente colonnello	scelta	—	8	1 ogni 3 anni (g)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo (h).
Maggiore	anzianità	—	16	—	—
Capitano	scelta	2 anni di imbarco.	46	2	1/16 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.

## LEGISLATURA III - 1958-63 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: TABELLA N. 2)

(Segue: ALLEGATO A)

(1) GRADO	(2) Forma di avanzamento al grado superiore	(3) Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	(4) Organico del grado	(5) Promozioni annuali al grado superiore	(6) Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
Tenente	anzianità	2 anni di imbarco, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente.	31	—	—
Sottotenente	anzianità	—		—	—
VII. — RUOLO MEDICI DEL CORPO SANITARIO					
Tenente generale	—	—	1	—	—
Maggiore generale	scelta	—	4	1 ogni 4 anni (g)	1 ogni anno.
Colonnello	scelta	12 mesi come direttore di ospedale o incarico equipollente.	22	3 ogni 4 anni (e) (g)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati.
Tenente colonnello	scelta	12 mesi come vice direttore di ospedale o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore.	52	3 o 4 (f)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	—	32	—	—
Capitano	scelta	1 anno di imbarco; superare gli esami prescritti.	71	6 o 7 (i)	1/11 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo.
Tenente	anzianità	6 mesi di imbarco; superare gli esami prescritti.	26	—	—

## LEGISLATURA III - 1958-63 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## VIII. — RUOLO FARMACISTI DEL CORPO SANITARIO

Colonnello	—	—	1	—	—
Tenente colonnello	scelta	—	2	1 ogni 7 anni (g)	1/4 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valu- tati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	—	2	—	—
Capitano	scelta	Superare gli esami prescritti.	3	1 ogni 4 anni (g)	1/6 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo.
Tenente	anzianità	Superare gli esami prescritti.	1	—	—

## IX. — RUOLO NORMALE DEL CORPO DI COMMISSARIATO

Tenente generale	—	—	1	—	—
Maggiore generale	scelta	—	4	1 ogni 4 anni (g)	1 ogni anno.
Colonnello	scelta	12 mesi come direttore di commissariato o incarico equipollente.	28	4 ogni 5 anni (l) (g)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati.
Tenente colonnello	scelta	12 mesi come vice direttore di commissariato o incarico equipollente.	68	4 o 5 (m)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valu- tati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	—	40	—	—
Capitano	scelta	18 mesi di imbarco; superare gli esami prescritti.	82	8	1/12 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.
Tenente	anzianità	1 anno di imbarco; superare gli esami prescritti.	40	—	—

LEGISLATURA III - 1958-63 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: TABELLA N. 2)

(Segue: ALLEGATO A)

(1) GRADO	(2) Forma di avanzamento al grado superiore	(3) Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	(4) Organico del grado	(5) Promozioni annuali al grado superiore	(6) Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
<b>X. — RUOLO SPECIALE DEL CORPO DI COMMISSARIATO</b>					
Colonnello	—	—	1	—	—
Tenente colonnello	scelta	—	6	1 ogni 4 anni (g)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	—	12	—	—
Capitano	scelta	1 anno di imbarco.	34	1 o 2 (o)	1/16 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.
Tenente	anzianità	1 anno di imbarco, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di sottotenente.	22	—	—
Sottotenente	anzianità	—	—	—	—
<b>XI. — RUOLO NORMALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO</b>					
Tenente generale	—	—	1	—	—
Maggiore generale	scelta	—	5	1 ogni 4 anni (g)	1 ogni anno.
Colonnello	scelta	12 mesi come direttore marittimo o comandante di un compartimento marittimo.	35	1	1/5 dei colonnelli non ancora valutati.

## LEGISLATURA III - 1958-63 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tenente colonnello	scelta	12 mesi come comandante di un compartimento marittimo anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore.	83	5 o 6 (q)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	—	50	—	—
Capitano	scelta	12 mesi come capo di circondario marittimo; superare gli esami prescritti.	106	9 o 10 (r)	1/12 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.
Tenente	anzianità	18 mesi di servizio in una capitaneria di porto; superare gli esami prescritti.	50	—	—
Sottotenente	anzianità	—	—	—	—

## XII - RUOLO SPECIALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Colonnello	—	—	1	—	—
Tenente colonnello	scelta	—	7	2 ogni 7 anni (g) (s)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	—	14	—	—
Capitano	scelta	3 anni di servizio in una capitaneria di porto.	42	1 o 2 (t)	1/16 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.
Tenente	anzianità	2 anni di servizio in una capitaneria di porto anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente.	26	—	—
Sottotenente	anzianità	—	—	—	—

LEGISLATURA III - 1958-63 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA N. 9

ALLEGATO B

## AVANZAMENTO PER MERITO DI GUERRA DEGLI UFFICIALI DELLA MARINA IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO

	ALIQUOTE DI ORGANICO PER I GRADI DI (1)							
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Ammiraglio di divisione o tenente generale	Contrammiraglio o maggior generale	Capitano di vascello o colonnello	Capitano di fregata o tenente colonnello	Capitano di corvetta o maggiore	Tenente di vascello o capitano	Subalterno	
STATO MAGGIORE								
Ruolo normale	1/5	1/4	1/7	1/6	1/6	1/8	1/5	
STATO MAGGIORE								
Ruolo speciale	—	—	—	1/8	1/8	1/15	1/7	
GENIO NAVALE								
Ruolo normale	1/3	1/3	1/7	1/7	1/7	1/9	1/5	
GENIO NAVALE								
Ruolo speciale	—	—	—	1/8	1/8	1/15	1/7	
ARMI NAVALI								
Ruolo normale	1/2	1/3	1/7	1/7	1/7	1/9	1/5	
ARMI NAVALI								
Ruolo speciale	—	—	—	1/8	1/8	1/15	1/7	
SANITÀ								
Ruolo medici	—	1/3	1/7	1/8	1/8	1/12	1/3	
SANITÀ								
Ruolo farmacisti	—	—	—	1/2	1/2	1/3	—	
COMMISSARIATO								
Ruolo normale	—	1/3	1/7	1/8	1/8	1/10	1/4	
COMMISSARIATO								
Ruolo speciale	—	—	—	1/8	1/8	1/15	1/7	
CAPITANERIE DI PORTO								
Ruolo normale	—	1/3	1/7	1/8	1/8	1/10	1/4	
CAPITANERIE DI PORTO								
Ruolo speciale	—	—	—	1/8	1/8	1/15	1/7	
CORPO EQUIPAGGI MILITARI MARITTIMI								
In ciascun ruolo	—	—	—	—	—	—	1/9	

(1) Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso.